



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2062

Prot. n. 283/cr

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante "Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, Sezione V - Aiuti nel settore dell'apicoltura". Approvazione della ripartizione dei fondi assegnati alla Provincia Autonoma di Trento per l'annualità 2019-2020 per il miglioramento delle condizioni della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, apertura del bando ed approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti.

Il giorno **13 Dicembre 2019** ad ore **08:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 1436 di data 19 settembre 2019, ha approvato il Sottoprogramma provinciale triennale in materia di apicoltura per le annualità 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante “Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, Sezione V - Aiuti nel settore dell'apicoltura”.

Come previsto dall'art. 1, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 2173 del 25 marzo 2016, il suddetto programma usufruisce di finanziamenti pubblici, dei quali il 50% è a carico del FEAGA ed il restante 50% è a carico del Fondo di rotazione, di cui alla Legge 16 aprile 1987, n. 183 gestito dal Ministero dell'Economia; pertanto, l'approvazione della proposta non comporta impegno di spesa sul bilancio provinciale.

Il Decreto direttoriale del MiPAAFT di data 27 giugno 2019 con oggetto “Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale triennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – Anno apistico 2019/2020”, assegna alla Provincia Autonoma di Trento l'importo di Euro 126.600,00.

Per l'annualità 2019/2020, l'importo del finanziamento assegnato, ai sensi del D.M. 25 marzo 2006, viene ripartito tra le seguenti azioni e sottoazioni: A1.2, A4, A6, B.3, C2.2, D3, E1, E2.

I criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'apicoltura, ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 – Sezione V, sono indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il piano finanziario del programma provinciale per la campagna 2019/2020 è riportato nell'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. Tale piano deve essere attuato nel periodo dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2020. E' prevista la possibilità di una compensazione finanziaria fra le azioni e sottoazioni finanziate, nel caso emergano esigenze diverse durante la realizzazione di quanto previsto, fermo restando l'importo totale del finanziamento annuo.

Il D.M. 25 marzo 2016 stabilisce che le domande di contributo debbano essere inoltrate non oltre il termine del 15 marzo dell'annualità di riferimento.

Entro il 12 settembre 2020, deve essere inviato all'Organismo Pagatore - AGEA l'elenco dei beneficiari, completo degli importi da erogare. Pertanto, le richieste di liquidazione, complete di tutta la documentazione prevista, devono essere depositate presso il Servizio Agricoltura entro il giorno 29 maggio 2020, per le azioni A6, B.3, C2.2, E1, E2 ed entro il giorno 15 luglio 2020 per le azioni A1.2, A4 e D3, pena l'esclusione dagli elenchi dei beneficiari.

L'Organismo Pagatore - AGEA mediante le istruzioni operative n. 41 del 9 luglio 2019, ha emanato le modalità per la gestione dei contributi di cui sopra e ha stabilito che la data di emissione delle fatture relative alle spese sostenute per l'attuazione delle azioni e sottoazioni, deve essere successiva alla data della domanda di contributo; il D.M. n. 1323 del 28 febbraio 2017 stabilisce che “in ogni caso sono eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle azioni per la realizzazione delle misure di cui all'art. 5 del D.M. 2173/2016, sostenute, ai sensi dell'art.8, comma 1, successivamente alla data del 1 agosto di ogni anno apistico e prima della presentazione della domanda”.

L'eventuale rinuncia al contributo deve essere inoltrata via Pec – posta elettronica certificata - al Servizio Agricoltura, entro e non oltre il 30 aprile 2020.

L'Organismo Pagatore - AGEA nelle sue istruzioni operative, pone attenzione perché si proceda con una gestione ottimale e un corretto utilizzo dei Fondi Ue. A tal fine le Amministrazioni partecipanti devono prevedere delle penalità a carico dei soggetti che non comunicano la rinuncia al contributo, nei tempi utili previsti dal bando e non consentono in questo modo una redistribuzione dei fondi ad altri soggetti interessati. Quindi, i soggetti che nelle campagne apicole 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 non hanno ottemperato a quanto previsto dal relativo bando, sono esclusi dalla graduatoria dei beneficiari per le stesse azioni, per la campagna 2019-2020 e per le due seguenti, come indicato dall'articolo 5, Allegato A della presente deliberazione. Lo stesso criterio di esclusione si applica anche all'annualità 2019/2020, in particolare chi non ottempera in questa annualità a quanto previsto dal bando è escluso dalle successive campagne apicole.

Per favorire la partecipazione al programma del maggior numero di apicoltori, i soggetti che hanno beneficiato di contributi per le stesse azioni B3, C2.2 ed E1 nella precedente annualità, sono collocati nelle graduatorie per l'assegnazione dei contributi per le stesse azioni, dopo i soggetti che non hanno beneficiato degli stessi interventi.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visti gli atti citati nelle premesse,
- visti i pareri dei Servizi di staff,
- all'unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di dare atto che l'importo massimo del cofinanziamento per il programma provinciale dell'apicoltura, per l'annualità 2019/2020, è pari ad € 126.600,00, secondo quanto stabilito dal Decreto direttoriale del MiPAAFT del 27 giugno 2019 con oggetto "Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale triennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura – Anno apistico 2019/2020";
- 2) di stabilire che, per l'annualità 2019/2020, sono finanziate le azioni e sottoazioni A1.2, A4, A6, B3, C2.2, D3, E1, E2 ai sensi del D.M. 25 marzo 2016 e di approvare i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di approvare il piano finanziario relativo all'annualità 2019/2020 del programma di cui all'Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, suddividendo tale importo tra le azioni e sottoazioni, come sopra definite al punto 2). Tale piano finanziario deve essere attuato nel periodo dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2020 e prevede la possibilità di una compensazione finanziaria fra le azioni, per ovviare ad eventuali diverse esigenze che si dovessero manifestare in fase di attuazione, fermo restando l'importo totale del finanziamento annuo;
- 4) di disporre che le domande per accedere ai finanziamenti in oggetto, per l'annualità 2019/2020, debbano essere presentate sui moduli predisposti dall'Organismo Pagatore - AGEA e di stabilire che le stesse debbano essere presentate al Servizio Agricoltura entro 30 giorni dall'adozione del presente provvedimento;

- 5) di disporre che la comunicazione di rinuncia al contributo, per rendere possibile una redistribuzione del fondo ad altri soggetti interessati, sia inoltrata al Servizio Agricoltura via Pec – posta elettronica certificata, entro e non oltre il 30 aprile 2020, pena l'esclusione dalla graduatoria dei beneficiari delle prossime tre annualità per le stesse azioni;
- 6) di stabilire che, per l'annualità 2019/2020, le richieste di liquidazione complete di tutta la documentazione prevista, vengano depositate presso il Servizio Agricoltura, per le azioni A6, B3, C2.2, E1, E2 entro il giorno 29 maggio 2020, pena l'esclusione dagli elenchi dei beneficiari;
- 7) di stabilire che, per l'annualità 2019/2020, le richieste di liquidazione complete di tutta la documentazione prevista, vengano depositate presso il Servizio Agricoltura, per le azioni A1.2, A4, D3, entro il giorno 15 luglio 2020, pena l'esclusione dagli elenchi dei beneficiari;
- 8) di dare atto che al finanziamento delle suddette spese si provvederà con i contributi di cui al Regolamento (UE) 1308/13 e Decreto Ministeriale del 25 marzo 2016, che verranno erogati a ciascun beneficiario in un'unica soluzione da parte dell'Organismo Pagatore - AGEA, subordinatamente alle verifiche effettuate dal Servizio Agricoltura;
- 9) di prendere atto che la data di emissione delle fatture riguardanti le spese sostenute per l'attuazione delle azioni e sottoazioni, deve essere successiva alla data della domanda di finanziamento;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio provinciale;
- 11) di disporre che, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente deliberazione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1308/13, dal Decreto Ministeriale n. 2173 del 25 marzo 2016, integrato con Decreto Ministeriale n. 1323 del 28 febbraio 2017, nonché dalle Istruzioni operative AGEA n. 41 del 9 luglio 2019;
- 12) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 09:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A: Criteri

002 Allegato B: Piano finanziario

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

ALLEGATO A

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA.

Regolamento (UE) n. 1308/2013, Sezione V - Aiuti nel settore apicoltura.

Articolo 1 PROGRAMMA PROVINCIALE TRIENNALE

Con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1436 del 19 settembre 2019 è stato approvato, per il triennio 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 il Sottoprogramma provinciale triennale di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, al quale si rinvia per l'individuazione del contenuto delle singole azioni e delle relative sub-azioni

Per ogni annualità, il programma viene attuato nel periodo di 12 mesi consecutivi tra il 1° agosto e il 31 luglio.

Articolo 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei finanziamenti gli Istituti di ricerca, gli Enti, gli apicoltori, i produttori apistici e le Forme Associate, come previsto dal Decreto del MIPAAF 2173 del 25 marzo 2016. Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono aver costituito il fascicolo aziendale sul SIAN presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA), così come richiesto da AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, essere in possesso di partita IVA, nei casi prescritti, nonché della PEC - Posta elettronica certificata.

Gli apicoltori devono essere in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli apiari e degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (Banca Dati Apistica – BDA di cui ai D.M. 4 dicembre 2009 e 11 agosto 2014).

Le Forme Associate che intendono accedere ai finanziamenti in oggetto, devono essere costituite ed avere almeno 60 soci regolarmente iscritti.

Sono conteggiati i soci che:

- hanno ottemperato l'obbligo di denuncia degli alveari (BDA).

Non sono conteggiati:

- gli apicoltori ricompresi in elenchi di più Forme Associate, a meno che non vi sia specifica dichiarazione con la quale il socio interessato da doppia adesione, indichi l'organismo associativo prescelto per beneficiare indirettamente degli aiuti richiesti.

Per alcune Azioni, sono previsti requisiti peculiari dei beneficiari, specificati alla voce "beneficiari".

Se non diversamente specificato, tutti requisiti previsti devono essere acquisiti al momento della presentazione della domanda di cofinanziamento.

Articolo 3 INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del DM 2173/2016, come modificato dall'art.1 del DM 1323/2017, sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della

domanda stessa, in ogni caso sono eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle azioni per la realizzazione delle misure di cui all'art. 5 del D.M. 2173/2016, sostenute, ai sensi dell'art.8, comma 1, successivamente alla data del 1 agosto di ogni anno apistico e prima della presentazione della domanda, tali spese, per essere ritenute ammissibili, dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica contenete le motivazioni che giustifichino la necessità di sostenere le spese prima della presentazione della domanda.

Per l'istruttoria delle pratiche di concessione dei contributi, si considera quanto riscontrabile in BDA. Per gli apicoltori che hanno iniziato l'attività in data successiva alla scadenza del termine per presentare la denuncia, sono considerati i dati riportati nella comunicazione di avvio dell'attività, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.P. n. 2/2008.

Non sono ammissibili, ai sensi del Decreto del 25 marzo 2016, le seguenti spese:

- acquisto di automezzi targati di portata a pieno carico inferiore ai 35 quintali;
- acquisto elaboratori elettronici;
- spese per l'immatricolazione di mezzi stradali;
- spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- spese di trasporto per la consegna di materiali;
- IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, come dimostrato da attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o da un revisore dei conti);
- acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- spese generali in misura maggiore del 5% della sotto-azione di riferimento: le spese generali fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate;
- stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche, salvo nel caso questo sia assunto a tempo determinato per scopi connessi al Programma;
- oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- acquisto di materiale usato.

I beneficiari non devono aver chiesto ed ottenuto, per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, altri finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e provinciali.

La spesa ammessa a finanziamento non tiene conto dell'eventuale compartecipazione ai costi dell'iniziativa sostenuto dai soci fruitori della medesima.

Sono finanziabili le seguenti azioni nei limiti e con le modalità per ciascuna indicati.

A - ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI

A1 - Corsi di aggiornamento

A1.2 - Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati

Percentuale di contributo

Il contributo è pari all'80% della spesa ammissibile.

Beneficiari

Sono ammessi a finanziamento le iniziative proposte da Istituti di ricerca, Enti pubblici e Forme associate.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammessi a finanziamento i corsi di aggiornamento e formazione rivolti a:

- esperti apistici, di cui all'articolo 12 della L.P. n. 2/2008;
- esperti assaggiatori di miele, apicoltori ed aspiranti apicoltori.

Criteri per l'assegnazione delle risorse

Spese ammesse a finanziamento:

1. per i docenti, sarà riconosciuta una tariffa oraria non superiore ad Euro 120,00 onnicomprensiva;
2. per la locazione dei locali sarà riconosciuta una tariffa oraria non superiore ad Euro 50,00 onnicomprensiva;
3. per le visite guidate previste dal programma dei corsi sono ammissibili:
 - un importo massimo di Euro 700,00, per il solo noleggio del pullman, per visite guidate svolte in ambito provinciale;
 - un importo massimo di Euro 1.000,00, per il solo noleggio del pullman, per visite guidate di una sola giornata in ambito extra-provinciale.

Le attività devono essere coperte da idonee polizze assicurative R.C.O. e R.C.T, che coprano i rischi derivanti dall'esecuzione di tutte le attività formative. I costi del premio e le relative spese sono ammissibili a finanziamento.

La consegna ai corsisti di eventuale materiale ammesso a finanziamento, deve essere documentata con la sottoscrizione da parte del ricevente.

Tutti gli incontri organizzati devono essere certificati a rendicontazione, dal registro delle presenze firmato dai docenti e dai partecipanti. Solo i corsisti che abbiano partecipato almeno al 70% delle ore di formazione previste dal corso, sono ammessi alla prova finale di accertamento dell'apprendimento.

Nella proposta progettuale devono essere indicati i programmi, il profilo dei docenti, le modalità organizzative, di selezione iniziale e di valutazione finale dei partecipanti, nonché il numero di partecipanti previsto.

Limiti e condizioni

Sono ammesse a finanziamento le iniziative di durata non inferiore alle 8 ore e che prevedono una prova finale di accertamento dell'apprendimento.

I beneficiari devono garantire la partecipazione ai corsi a tutte le persone interessate.

Criteri di preferenza

Nel caso le domande superino le disponibilità, sono preferite le iniziative promosse da Istituti di ricerca ed Enti pubblici e fra esse, quelle che coinvolgono il maggior numero di partecipanti ai corsi, nel limite di una iniziativa per ciascun richiedente.

Per le domande di aiuto presentate dalle Forme associate, gli importi ammessi a finanziamento sono ripartiti proporzionalmente al numero dei soci regolarmente iscritti e censiti alle Forme associate.

Nel caso di pluralità di domande da parte dello stesso richiedente, viene privilegiata l'iniziativa indicata come prioritaria dal richiedente medesimo.

Documentazione da presentare per la domanda di contributo

1. “Domanda di cofinanziamento Misura Apicoltura Reg. (UE) 1308/2013”, predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
2. proposta progettuale con l’indicazione del numero di partecipanti previsto, delle modalità organizzative, della selezione iniziale e della valutazione finale dei partecipanti, nonché le modalità di valutazione delle iniziative attuate;
3. preventivi di spesa sottoscritti dal fornitore: in caso di materiale stampato da tipografie, devono essere acquisiti almeno tre preventivi;
4. *(solo per le forme associate)* documentazione relativa alla costituzione ed attuale sussistenza della società o dell’associazione di apicoltori, compreso lo statuto (qualora la relativa documentazione non sia già in possesso dell’Amministrazione provinciale);
5. *(solo per le forme associate)* copia del verbale dell’Organo statutariamente competente dal quale risulti l’approvazione del programma e l’indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda di finanziamento;
6. *(solo per le forme associate)* dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti i nominativi dei soci regolarmente iscritti e indicazione, anche su supporto informatico, per ogni socio, dei dati anagrafici, codice fiscale, numero di arnie registrate in BDA e codice APSS. Nel caso in cui la domanda sia presentata da più Associazioni aggregate, può essere predisposto un unico elenco. Per i soci iscritti a più Associazioni, è richiesta una specifica dichiarazione nella quale l’apicoltore, indichi l’organismo associativo prescelto per beneficiare indirettamente, degli aiuti richiesti;
7. elenco con i nominativi del personale tecnico qualificato, corredato di curriculum vitae in formato europeo;

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

- 1) “Domanda di pagamento aiuto” predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- 2) relazione informativa finale sull’attività svolta, contenente l’elenco degli iscritti e, se previsto dal corso, l’elenco dei corsisti che hanno superato l’esame finale;
- 3) rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l’attivazione delle azioni (affitto locali, attrezzature, personale di assistenza, docenze, ecc.);
- 4) le fatture e gli atti di quietanza, comprovanti la spesa sostenuta;
- 5) registro delle presenze firmato dai partecipanti alle attività finanziate e dai docenti/relatori;
- 6) copia del materiale divulgativo distribuito e lista dei destinatari. Tutto il materiale informativo o promozionale, conformemente al diritto comunitario, deve riportare obbligatoriamente il logo comunitario con sottostante dicitura “Unione Europea” e, nello stesso frontespizio, il logo della Repubblica italiana, insieme alla dicitura “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”. Il non rispetto di questo obbligo comporta l’esclusione dal finanziamento;

A2 – Seminari e convegni tematici
--

Non attivata

A3 – Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede e opuscoli informativi

Non attivata

A4 - Assistenza tecnica alle aziende

Percentuale di contributo

Il contributo della presente sottoazione è pari al 90% della spesa ammissibile.

Beneficiari

Le Forme associate, di cui all'articolo 2, con almeno 150 soci. Tale requisito può essere raggiunto anche attraverso l'aggregazione di più forme associate, purché in possesso di partita IVA e fascicolo aziendale nel SIAN.

Tipologia di intervento finanziabile

E' oggetto di finanziamento l'attività di coordinamento in capo alle forme associate di apicoltori e l'attività di assistenza tecnica tramite esperti apistici.

Le associazioni devono garantire l'effettiva assistenza tecnica a tutti gli associati che lo richiedono, mediante visite in apiario individuali.

E' facoltà delle associazioni attivare l'assistenza tecnica anche a favore di apicoltori non soci.

Spese ammissibili

L'attività di coordinamento in capo alle forme associate è propedeutica alle attività degli esperti apistici e, pertanto, è ammessa a finanziamento nella misura massima del 10% dei costi dell'assistenza tecnica.

La spesa massima ammissibile per l'attività degli esperti apistici è di Euro 35,00 all'ora, onnicomprensivi. Non sono ammissibili i tempi di trasferimento.

Sono ammesse al massimo 15 ore di assistenza tecnica per apicoltore durante la stagione apistica.

Criteri per l'assegnazione delle risorse

Le attività di assistenza tecnica, effettuate tramite esperti apistici e ammesse a finanziamento, comprendono:

- interventi di tecnica apistica in apiario (interventi di prevenzione della sciamatura, pareggio delle famiglie, nutrizione delle api, blocco di covata e messa a sciame, cattura degli sciami);
- la partecipazione ad iniziative di aggiornamento del settore apicoltura;
- la segnalazione al Veterinario dell'U.O. territorialmente competente, della presenza di apiari non accuditi o abbandonati e non identificabili;
- la tempestiva segnalazione al Veterinario dell'U.O. territorialmente competente, di situazioni problematiche in relazione allo stato sanitario degli alveari;
- ogni altra attività necessaria alla buona riuscita dell'iniziativa e concordata con l'Associazione di riferimento dell'esperto.

Impegni degli esperti apistici

- a) la redazione dei rapporti di visita, mediante modello predisposto dal Servizio competente, secondo le modalità e le procedure stabilite;
- b) la consegna dei rapporti di visita aziendale alla propria Associazione, con cadenza mensile;

- c) la riservatezza in merito a situazioni aziendali accertate, nonché ai dati raccolti e risultati ottenuti.

Limiti e condizioni

Le richieste presentate dalle Associazioni di apicoltori per il finanziamento dell'Azione A4 – Assistenza tecnica alle aziende, devono prevedere l'impiego di esperti apistici iscritti all'elenco provinciale previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1285 dell'11 agosto 2017.

Compiti delle Forme associate

- l'individuazione degli esperti apistici e l'assegnazione dell'incarico con comunicazione scritta;
- l'organizzazione ed coordinamento dell'attività degli esperti apistici;
- la stesura della relazione finale relativa all'attività svolta dall'Associazione stessa.

Criteri di preferenza

Nel caso le domande superino le disponibilità, gli importi ammessi a finanziamento sono ripartiti proporzionalmente al numero dei soci regolarmente iscritti e censiti tra le forme associate. Ciascuna Forma associativa può presentare una sola domanda, anche in forma associata.

Documentazione degli esperti apistici

Tutta l'attività di assistenza tecnica agli apicoltori, deve essere tracciata con verbali di visita, sottoscritti dall'apicoltore fruitore.

Qualora il verbale di visita non sia regolare (mancante di firma dell'esperto apistico o del codice rilasciato da APSS oppure non sia controfirmato dall'apicoltore o da suo delegato) il relativo importo non sarà conteggiato ai fini del contributo.

Documentazione da presentare per domanda di contributo

- 1) "Domanda di cofinanziamento Misura Apicoltura Reg. (UE) 1308/2013", predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- 2) documentazione relativa alla costituzione ed attuale sussistenza della Società o dell'Associazione di apicoltori, compreso lo statuto (se tale documentazione non è già in possesso dell'Amministrazione provinciale);
- 3) copia del verbale dell'Organo statutariamente competente dal quale risulti:
 - a) l'approvazione del programma e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda di finanziamento;
 - b) accettazione delle modalità di esecuzione dell'attività di assistenza nel rispetto delle modalità stabilite dalla Provincia e specificate sub-azione A4;
 - c) indicazione del soggetto incaricato del coordinamento;
 - d) impegno a prestare assistenza e supporto tecnico anche a favore di apicoltori non soci;
- 4) programma operativo di massima;
- 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti i nominativi dei soci regolarmente iscritti e indicazione, anche su supporto informatico, per ogni socio, dei dati anagrafici, codice fiscale, numero di arnie registrate in BDA e codice APSS. Nel caso in cui la domanda sia presentata da più Associazioni aggregate, può essere predisposto un unico elenco. Per i soci iscritti a più Associazioni è richiesta una specifica dichiarazione, nella

quale l'apicoltore indichi l'organismo associativo prescelto per beneficiare indirettamente degli aiuti richiesti;

6) elenco con i nominativi degli esperti apistici che si intendono coinvolgere.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

1. “Domanda di pagamento aiuto” predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
2. rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute, per l’attività di assistenza tecnica degli esperti apistici e per l’attività di coordinamento;
3. le fatture e gli atti di quietanza comprovanti la spesa sostenuta;
4. la relazione informativa finale sull’attività svolta;
5. i verbali di visita, sottoscritti dall’esperto apistico e dall’apicoltore;

A6 Attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell’apicoltura

Percentuale di contributo

Il finanziamento erogabile è fissato al 50% della spesa massima ammissibile.

Beneficiari

Sono ammesse a finanziamento le iniziative proposte dagli apicoltori che hanno denunciato la proprietà di almeno 35 alveari e da forma associate con soci che hanno denunciato almeno 500 alveari complessivamente.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammissibili a finanziamento le spese relative all’acquisto di attrezzature di lavorazione dei prodotti dell’alveare in laboratori autorizzati a nome del richiedente. Nel caso di forme associate l’autorizzazione sanitaria può essere anche a nome dei soci che utilizzano il laboratorio collettivo. Non è finanziabile materiale di recupero.

Spese ammissibili

Ciascuna domanda di agevolazione prevede un limite minimo di spesa ammissibile di Euro 1.000,00, IVA esclusa ed un limite massimo di Euro 5.000,00, IVA esclusa; l’importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

Criteri di preferenza

Nel caso di insufficienza delle risorse per finanziare tutte le domande pervenute, è data priorità alla minore età del richiedente ed, in subordine, alle domande degli apicoltori con il maggior numero di alveari denunciati

Per favorire la partecipazione al programma del numero maggiore di apicoltori, i soggetti che hanno beneficiato di contributi per l’acquisto di attrezzature nella precedente annualità sono collocati nelle graduatorie per l’assegnazione dei contributi dopo i soggetti che non hanno beneficiato degli stessi interventi.

Limiti e condizioni

Le attrezzature che beneficiano del finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, devono:

- essere mantenute in azienda per un periodo minimo di cinque anni, dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo caso di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- essere identificate in modo univoco con un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile ecc.) che riporti l'anno di finanziamento, il codice ISTAT della provincia (022) e il codice aziendale rilasciato dall'APSS ed indicato nella Banca dati apistica (BDA). Il non rispetto di questo obbligo comporta l'esclusione dal finanziamento.

Documentazione da presentare per la domanda di contributo

- 1) "Domanda di cofinanziamento Misura Apicoltura Reg. (UE) 1308/2013", predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- 1) preventivi di spesa con riportate le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura richiesta;
- 2) estremi dell'autorizzazione sanitaria del laboratorio

Sarà cura dell'Amministrazione la verifica dell'avvenuta registrazione degli alveari in BDA.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

- 1) "Domanda di pagamento aiuto" predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- 2) le fatture e gli atti di quietanza comprovanti la spesa sostenuta.

B – LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE DELL'ALVEARE, IN PARTICOLARE LA VARROASI

B1 - Incontri periodici con gli apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici; distribuzione di farmaci appropriati

Non attivata

B2 – Indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari

Non attivata

B3 Attrezzature varie

Percentuale di contributo

Il finanziamento erogabile è fissato al 60% della spesa massima ammissibile.

Beneficiari

Sono ammesse a finanziamento le iniziative proposte dagli apicoltori.

Tipologia di intervento finanziabile

Le arnie oggetto di finanziamento, devono essere dotate di fondo con rete antivarroa e nel caso di arnie in legno di cassetto estraibile.

Ciascuna domanda di agevolazione prevede un limite minimo di spesa ammissibile di Euro 1.000,00, IVA esclusa ed un limite massimo di Euro 5.000,00, IVA esclusa.

L'importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

Non è finanziabile materiale di recupero.

Spese ammissibili

La spesa massima ammissibile per ciascuna arnia, è variabile secondo le caratteristiche del materiale con il quale sono costruite ed è:

- a) per arnie in legno, complete di melario e telaini, Euro 90,00, IVA esclusa,
- b) arnia in legno senza melario, Euro 60,00 IVA esclusa
- c) trappola raccogli polline, Euro 30,00, IVA esclusa
- d) fondo raccogli polline , Euro 70,00 IVA esclusa
- e) sistema anti varroa a trattamento termico, Euro 120,00, IVA esclusa
- f) per arnie in altri materiali, Euro 50,00, IVA esclusa.

Criteri di preferenza

Nel caso di insufficienza delle risorse per finanziare tutte le domande pervenute, è data priorità alle domande degli apicoltori con il maggior numero di alveari denunciati ed, in subordine, alla minore età del richiedente.

Per favorire la partecipazione al programma del numero maggiore di apicoltori, i soggetti che hanno beneficiato di contributi per l'acquisto di arnie nella precedente annualità sono collocati nelle graduatorie per l'assegnazione dei contributi dopo i soggetti che non hanno beneficiato degli stessi interventi.

Limiti e condizioni

Le arnie che beneficiano del finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, devono:

- essere mantenute in azienda per un periodo minimo di cinque anni, dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo caso di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- essere identificate in modo univoco con un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile ecc.) che riporti l'anno di finanziamento, il codice ISTAT della provincia (022) e il codice aziendale rilasciato dall'APSS ed indicato nella Banca dati apistica (BDA). Il non rispetto di questo obbligo comporta l'esclusione dal finanziamento.

Documentazione da presentare per la domanda di contributo

“Domanda di cofinanziamento Misura Apicoltura Reg. (UE) 1308/2013”, predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

preventivi di spesa con riportate le caratteristiche tecniche (materiale, componenti ecc.);

Sarà cura dell'Amministrazione la verifica dell'avvenuta registrazione degli alveari in BDA.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

- “Domanda di pagamento aiuto” predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- le fatture e gli atti di quietanza comprovanti la spesa sostenuta-

C - RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA

C1 - Mappatura aree nettariifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti

Non attivata.

C2 - Acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo

C2.1 - Acquisto arnie

Non attivata

C2.2 - Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo

Percentuale di contributo

Il contributo della presente sottoazione è pari al 50% della spesa ammissibile.

Beneficiari

Sono ammessi a finanziamento le iniziative proposte dagli apicoltori e dai produttori apistici che esercitano il nomadismo e che hanno denunciato la proprietà di almeno 20 alveari e che sono in regola con la normativa sul nomadismo.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto dei seguenti beni:

- 1) rimorchi non agricoli, di proprietà del richiedente. Non può essere finanziata più di un'attrezzatura per singolo apicoltore, nei dieci anni e la spesa massima ammissibile è pari ad Euro 4.000,00, IVA esclusa;
- 2) supporti o cavalletti per il posizionamento delle arnie, di lunghezza minima di 140 cm e altezza di 40 - 60 cm. La spesa massima ammissibile, per singolo supporto, è pari a Euro 80,00, IVA esclusa; il numero massimo di supporti finanziabile è stabilito sulla base del rapporto di 1 supporto ogni 3 alveari denunciati, arrotondato all'unità superiore. Ciascuna domanda di agevolazione prevede un limite minimo di spesa ammissibile di Euro 1.000,00, IVA esclusa ed un limite massimo di Euro 5.000,00, IVA esclusa;
- 3) piattaforme per il trasporto degli alveari, purché compatibili con i rimorchi in dotazione, sulla base del rapporto di 1 supporto ogni 20 alveari denunciati, arrotondato all'unità superiore. Ciascuna domanda di agevolazione prevede un limite minimo di spesa ammissibile di Euro 1.000,00, IVA esclusa ed un limite massimo di Euro 5.000,00, IVA esclusa.
- 4) gru a braccio variabile o altri sistemi di sollevamento massimo di 1.000 chilogrammi, per facilitare le operazioni di carico e scarico degli alveari. È finanziabile l'intervento proposto

da apicoltori con più di 100 alveari, regolarmente denunciati all'APSS e con un limite di spesa massima ammessa di Euro 20.000,00.

- 5) sistemi di monitoraggio e controllo remoto degli alveari nel limite di una unità per richiedente e nel limite di spesa massima di Euro 1.200,00.

L'importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

I beni devono essere nuovi di fabbrica.

Limiti e condizioni

Tutte le attrezzature che beneficiano del finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 devono:

- essere mantenute in azienda per un periodo minimo di dieci anni nel caso di macchinari, mentre i supporti o cavalletti un minimo di 5 anni, dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo caso di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- se non sono identificabili da un numero di matricola, devono essere identificate in modo univoco con un contrassegno indelebile e non asportabile (vernice indelebile ecc.) che riporti l'anno di finanziamento, il codice ISTAT della provincia (022) e il codice aziendale rilasciato da APSS. Il non rispetto di questo obbligo comporta l'esclusione dal finanziamento.

Criteri di preferenza

Nel caso di insufficienza delle risorse per finanziare tutte le domande pervenute, è data priorità alle domande degli apicoltori con il maggior numero di alveari denunciati ed, in subordine, alla minore età del richiedente.

Per favorire la partecipazione al programma del numero maggiore di apicoltori, i soggetti che hanno beneficiato di contributi per l'acquisto di attrezzature dello stesso tipo nella precedente annualità sono collocati nelle graduatorie per l'assegnazione dei contributi dopo i soggetti che non hanno beneficiato degli stessi interventi.

Documentazione da presentare per la domanda di contributo

- “Domanda di cofinanziamento Misura Apicoltura Reg. (UE) 1308/2013”, predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- preventivi di spesa, che riportano le caratteristiche tecniche.

Sarà cura dell'Amministrazione la verifica dell'avvenuta registrazione degli alveari in BDA.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

- “Domanda di pagamento aiuto” predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- le fatture e gli atti quietanza comprovanti la spesa sostenuta;
- copia della carta di circolazione, ove prevista, nella quale il richiedente risulta essere il proprietario del bene acquistato.

Sarà cura dell'Amministrazione la verifica della registrazione degli spostamenti per nomadismo in BDA.

C2.3 - Acquisto autocarri per l'esercizio del nomadismo

Non attivata.

D – MISURE DI SOSTEGNO AI LABORATORI DI ANALISI DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA AL FINE DI AIUTARE GLI APICOLTORI A COMMERCIALIZZARE E VALORIZZARE I LORO PRODOTTI

D3 - Presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura

Percentuale di contributo

Il contributo della presente sottoazione è pari all'80% della spesa ammissibile.

Beneficiari

Sono ammessi a finanziamento le iniziative proposte da Istituti di ricerca, Enti pubblici e forme associate.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammesse a finanziamento le spese per analisi chimico-fisiche e residuali, purché effettuate presso laboratori accreditati, nonché le spese per analisi melissopalinologiche effettuate da personale iscritto all'Albo nazionale degli esperti in melissopalinologia.

Spese ammissibili

Ciascuna domanda di agevolazione prevede un limite minimo di spesa ammissibile di Euro 1.000,00, IVA esclusa ed un limite massimo di Euro 5.000,00, IVA esclusa. L'importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

Criteri di preferenza

Se le domande superano le disponibilità finanziarie, sono preferite le iniziative promosse da Istituti di ricerca ed Enti pubblici e fra esse, quelle che coinvolgono il maggior numero di apicoltori, nel limite di una iniziativa per ciascun richiedente.

Per le domande di aiuto presentate dalle Forme associate, gli importi ammessi a finanziamento sono ripartiti proporzionalmente al numero dei soci regolarmente iscritti e censiti tra le forme associate.

Nel caso di pluralità di domande da parte dello stesso richiedente, viene privilegiata l'iniziativa indicata come prioritaria dal richiedente medesimo.

Limiti e condizioni

E' facoltà delle Forme associate attivare l'azione anche a favore di apicoltori non soci, purché vi sia una decisione in tal senso dell'organo deliberante secondo lo statuto.

Documentazione da presentare per la domanda di contributo

- 1) "Domanda di cofinanziamento Misura Apicoltura Reg. (UE) 1308/2013", predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- 2) programma operativo di massima con indicazione del numero di analisi previsto, delle modalità organizzative, le modalità di valutazione delle iniziative attuate e l'uso delle informazioni raccolte.
- 3) preventivi di spesa sottoscritti dal fornitore;

- 4) *(solo per le forme associate)* documentazione relativa alla costituzione ed attuale sussistenza della società o dell'associazione di apicoltori, compreso lo statuto (se tale documentazione non è già in possesso dell'Amministrazione provinciale);
- 5) *(solo per le forme associate)* copia del verbale dell'Organo statutariamente competente dal quale risulti:
 - 1) l'approvazione del programma operativo di massima e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda di finanziamento;
 - 2) impegno a svolgere le attività programmate anche a favore di apicoltori non soci;
- 6) *(solo per le forme associate)* dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti i nominativi dei soci regolarmente iscritti e indicazione, anche su supporto informatico, per ogni socio, dei dati anagrafici, codice fiscale, numero di arnie registrate in BDA e codice APSS. Nel caso in cui la domanda sia presentata da più Associazioni aggregate, può essere predisposto un unico elenco. Per i soci iscritti a più Associazioni, è richiesta una specifica dichiarazione nella quale l'apicoltore, indichi l'organismo associativo prescelto per beneficiare indirettamente, degli aiuti richiesti.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

- 1) "Domanda di pagamento aiuto" predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- 2) rendicontazione analitica con indicazione degli apicoltori beneficiari, il numero di analisi, i parametri individuati ed il costo unitario;
- 3) le fatture e gli atti quietanza comprovanti la spesa sostenuta;
- 4) relazione informativa finale sull'attività svolta, la valutazione delle iniziative attuate e l'uso delle informazioni raccolte.

E – MISURE DI SOSTEGNO DEL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO DELL'UNIONE

E1 – Acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine

Percentuale di contributo

Il contributo della presente sottoazione è pari al 60% della spesa ammissibile.

Beneficiari

Sono ammessi a finanziamento le iniziative proposte dagli apicoltori, dai produttori apistici.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di famiglie di api, api regine, pacchi e nuclei di api.

Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie:

- 1) ape regina per una spesa massima ammissibile di Euro 20,00, Iva esclusa;
- 2) nucleo di api (con minimo 5 telaini, con regina), per una spesa massima ammissibile di Euro 110,00, Iva esclusa;
- 3) famiglia di api (con minimo 10 telaini, con regina), per una spesa massima ammissibile di Euro 200,00, Iva esclusa;
- 4) pacco di api, di peso non inferiore ad 1 kg:
 - a) senza ape regina, per una spesa massima ammissibile di Euro 55,00 Iva esclusa;

- b) con ape regina, per una spesa massima ammissibile di Euro 70,00 Iva esclusa.

Ciascuna domanda di agevolazione prevede un limite minimo di spesa ammissibile di Euro 1.000,00, IVA esclusa ed un limite massimo di Euro 5.000,00, IVA esclusa; l'importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

Limiti e condizioni

Le api acquistate sono ammesse a finanziamento se appartengono al tipo genetico *Apis mellifera ligustica* ed ecotipi locali, nonché *Apis mellifera carnica*.

L'importazione di animali vivi deve avvenire secondo le procedure previste nell'ambito della rete TRACES (Trade Control and Export System).

I materiali genetici ammessi a finanziamento non possono essere ceduti gratuitamente, né rivenduti e devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di 1 anno, a partire dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata.

Non sono ammissibili a finanziamento le domande di apicoltori che hanno venduto api nel corso dell'anno di riferimento.

I beneficiari si impegnano a mantenere il numero di famiglie o nuclei finanziati per tre anni.

Criteri di preferenza

Nel caso di insufficienza delle risorse per finanziare tutte le domande pervenute, è data priorità alle domande degli apicoltori con il maggior numero di alveari denunciati ed, in subordine, alla minore età del richiedente.

Per favorire la partecipazione al programma del numero maggiore di apicoltori, i soggetti che hanno beneficiato di contributi per l'acquisto di api nella precedente annualità sono collocati nelle graduatorie per l'assegnazione dei contributi dopo i soggetti che non hanno beneficiato degli stessi interventi.

Documentazione da presentare per la domanda di contributo

- “Domanda di cofinanziamento Misura Apicoltura Reg. (UE) 1308/2013”, predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- preventivi di spesa, con indicate le caratteristiche della fornitura.
- Sarà cura dell'Amministrazione la verifica dell'avvenuta registrazione degli alveari in BDA.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

- “ Domanda di pagamento aiuto” predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- le fatture e gli atti quietanza comprovanti la spesa sostenuta;
- certificato di idoneità sanitaria rilasciato e validato dai Servizi veterinari delle AASSLL competenti per territorio;
- certificato rilasciato dalla Fondazione Edmund Mach, dal CRA – Unità di apicoltura o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CRA, che attesti l'appartenenza delle api alle sottospecie di *Apis mellifera ligustica* ed ecotipi locali, nonché *Apis mellifera carnica*. Analoga certificazione per la sola razza *Apis mellifera carnica*, può essere rilasciata anche dall'autorità competente del Paese dell'Unione Europea di provenienza delle api.

E2 – Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione

Percentuale di contributo

Il contributo della presente sottoazione è pari al 60% della spesa ammissibile.

Beneficiari

Sono ammessi a finanziamento le iniziative proposte dagli apicoltori e dai produttori apistici che hanno denunciato la proprietà di almeno 35 alveari.

Tipologia di intervento finanziabile

Sono ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di arnie di fecondazione, incubatrici, kit traslarvo e di inseminazione artificiale.

Spese ammissibili

Ciascuna domanda di agevolazione prevede un limite minimo di spesa ammissibile di Euro 1.000,00, IVA esclusa ed un limite massimo di Euro 5.000,00, IVA esclusa; l'importo minimo ammissibile deve essere rispettato anche in sede di rendicontazione.

Limiti e condizioni

Le attrezzature che beneficiano del finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, devono:

- essere mantenute in azienda per un periodo minimo di cinque anni, dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo caso di forza maggiore o circostanze eccezionali;
- essere identificate in modo univoco con un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile ecc.) che riporti l'anno di finanziamento, il codice ISTAT della provincia (022) e il codice aziendale rilasciato dall'APSS ed indicato nella Banca dati apistica (BDA). Il non rispetto di questo obbligo comporta l'esclusione dal finanziamento.

Criteri di preferenza

Nel caso di insufficienza delle risorse per finanziare tutte le domande pervenute, è data priorità alle domande degli apicoltori con il maggior numero di alveari denunciati ed, in subordine, alla minore età del richiedente.

Per favorire la partecipazione al programma del numero maggiore di apicoltori, i soggetti che hanno beneficiato di contributi per l'acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione nella precedente annualità sono collocati nelle graduatorie per l'assegnazione dei contributi dopo i soggetti che non hanno beneficiato degli stessi interventi.

Documentazione da presentare per la domanda di contributo

- “Domanda di cofinanziamento Misura Apicoltura Reg. (UE) 1308/2013”, predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- preventivi di spesa, con indicate le caratteristiche della fornitura.
Sarà cura dell'Amministrazione la verifica dell'avvenuta registrazione degli alveari in BDA.

Documentazione da presentare per la liquidazione del contributo

- “Domanda di pagamento aiuto” predisposta da AGEA, scaricabile dal portale SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- le fatture e gli atti quietanza comprovanti la spesa sostenuta;

Articolo 4

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La “Domanda di cofinanziamento misura apicoltura – Reg. UE 1308/2013” , mediante il modulo predisposto da AGEA e scaricabile dal sito “www.sian.it”, deve essere inoltrata al Servizio Agricoltura entro trenta giorni dall’adozione del presente provvedimento. La domanda deve essere corredata dalla fotocopia (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità. -

La domanda priva di sottoscrizione, sia del titolare, che del legale rappresentante della ditta richiedente, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell’aiuto e dell’assunzione degli impegni propedeutici all’erogazione.

La domanda può essere consegnata a mano al Servizio Agricoltura - Ufficio Tecnico e per l’Agricoltura di Montagna - via G. B. Trener n. 3 – 38121 Trento e presso gli sportelli periferici o trasmessa per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594/13, all’indirizzo serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it.

Nel caso di consegna diretta, fa fede la data e l’ora della ricevuta rilasciata da parte della struttura ricevente.

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., fa fede la data e l’ora del timbro dell’ufficio postale accettante.

Resta comunque ferma l’eventuale regolarizzazione o integrazione della domanda e/o della documentazione già presentata ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

La domanda deve essere presentata completa della documentazione indicata per ciascuna sub-azione.

Articolo 5

CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

In base ai risultati dell’istruttoria, entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande, il Dirigente della struttura competente in materia di agricoltura con apposito provvedimento, approva la graduatoria dei beneficiari, applicando i criteri di priorità previsti nelle singole azioni e sub-azioni ed assegna i relativi contributi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Qualora si rendessero disponibili risorse finanziarie dovute a compensazioni tra le azioni o ad eventuali rinunce di contributo, purché nella medesima annualità, si proseguirà ad assegnare i contributi seguendo la graduatoria, di cui al paragrafo precedente.

Qualora il beneficiario intenda rinunciare al finanziamento assegnato per una determinata azione, deve darne comunicazione scritta di rinuncia in tutto o parte del contributo via Pec (posta elettronica certificata), **entro e non oltre il 30 aprile dell’anno di riferimento**, pena l’esclusione dalla graduatoria dei beneficiari per tre annualità successive con riferimento alla medesima azione.

Articolo 6

VINCOLI DI DESTINAZIONE E OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE

Tutte le attrezzature che beneficiano del finanziamento ai sensi del Regolamento (UE 1308/2013) devono:

- essere mantenute in azienda per un periodo minimo di cinque anni nel caso di arnie e cavalletti, dieci anni nel caso di macchinari, dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con vincolo di destinazione d’uso e di proprietà, salvo caso di forza maggiore o circostanze eccezionali;

- se non sono identificate con un numero di matricola, devono essere identificate in modo univoco con un contrassegno indelebile ed inasportabile (marchio a fuoco, scrittura indelebile ecc.) che riporti l'anno di finanziamento, il codice ISTAT della provincia (022) e il codice aziendale rilasciato dall'APSS.

L'identificazione degli acquisti deve avvenire tempestivamente, prima del loro utilizzo, prima dello spostamento dalla sede aziendale e/o luogo deputato a deposito e comunque tassativamente entro la data di presentazione della rendicontazione, pena l'esclusione dagli elenchi dei beneficiari.

In caso di necessità di utilizzo anticipato, i beneficiari sono tenuti a darne comunicazione scritta o tramite posta elettronica, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594/13 all'indirizzo serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it, alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura almeno 10 giorni prima dello spostamento, per consentire gli opportuni controlli.

Il materiale genetico ammesso a contributo deve essere tenuto in azienda e non può essere rivenduto o ceduto gratuitamente per un minimo di un anno dalla data di acquisto, idoneamente documentata.

Articolo 7

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Entro il 29 maggio 2020-per le azioni A6, B3, C2.2, E1, E2 ed entro il 15 luglio 2020 per le azioni A1.2, A4, D.3, i beneficiari devono effettuare gli acquisti preventivati, provvedere al relativo pagamento e presentare la domanda di liquidazione.

In considerazione della necessità di inoltrare, entro il 12 settembre di ogni anno all'Organismo Pagatore, l'elenco delle liquidazioni e del campione, i beneficiari devono depositare presso la struttura competente in materia di agricoltura la "Domanda di pagamento aiuto", redatta secondo i relativi moduli disponibili sul sito "www.sian.it".

L'amministrazione provinciale comunicherà ad ogni beneficiario il codice CUP - Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici; il CUP va riportato obbligatoriamente su ogni documento presentato per la rendicontazione.

Ogni fattura emessa a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del programma in questione deve riportare le caratteristiche tecniche dei prodotti e la dicitura "ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013".

Per i pagamenti deve essere utilizzato il conto corrente indicato nella domanda di contributo; sui bonifici di pagamento nello spazio della causale deve essere indicato il numero e la data della fattura di riferimento; i pagamenti homebanking devono essere quietanzati dalla banca. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

* * *

ALLEGATO B

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piano finanziario 2019 – 2020

Reg. Ue 1308/13

Mis.	Cod.	Azioni	Costo previsto €	% contr	Tot. contributo €	Contributo		Quota a carico dei beneficiari
						50% Fondo rotazione	50% Feoga	
A	A1.2	Corsi di aggiornamento e formazione (privati)	3.750,00	80	3.000,00	1.500,00	1.500,00	750,00
A	A4	Assistenza tecnica alle aziende	20.000,00	90	18.000,00	9.000,00	9.000,00	2.000,00
A	A6	Attrezzature per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	40.000,00	50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
B	B3	Acquisto arnie	50.000,00	60	30.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00
C	C2.2	Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo	40.000,00	50	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
D	D3	Presa in carico di spese per analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura	7.500,00	80	6.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
E	E1	Acquisto di sciami , nuclei, pacchi d'api ed api regine	41.000,00	60	24.600,00	12.300,00	12.300,00	16.400,00
E	E2	Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione	8.333,33	60	5.000,00	2.500,00	2.500,00	3.333,33
TOTALE GENERALE			210.583,33		126.600,00	63.300,00	63.300,00	83.983,33